



Comune di Caravonica

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 DEL REGISTRO DELIBERE ANNO 2014

COPIA

OGGETTO: IMPOSTA TASI. PROVVEDIMENTI

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore 19:30 nella Sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, vennero per oggi convocati i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
GANDOLFI FERNANDO	X	
BERTETTI MARIA VITTORIA	X	
DANIO RICCARDO		X
DULBECCO FRANCO	X	
FENU COSIMINO	X	
MARVALDI GIUSEPPE	X	
MASSA STEFANO	X	
RAMELLA GIUSEPPE	X	
TOTALE	7	1

Presiede il Sig.: FERNANDO GANDOLFI

Partecipa alla seduta il Sig. Dott.ssa Bloise Cristina - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale istituisce, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta unica comunale (I.U.C.), la quale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- il comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- il comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- il comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che:
 - a) il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;
- il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura e diretta;
- il comma 688, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, prevede che:
 - α) per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, ed il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguita a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale;
 - β) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data stabilita sia pubblicato sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni;
 - γ) ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014,

mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che il versamento del tributo in acconto sugli immobili diversi dall'abitazione principale:

- a) richiede la necessaria approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo, al fine di determinare, tra l'altro, per le abitazioni occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la quota di tributo a carico dell'occupante, come espressamente previsto dal comma 681 delle legge 27 dicembre 2013, n. 147; con la conseguenza che la mancata determinazione renderebbe impossibile l'adempimento dell'obbligazione tributaria in relazione a tutte le unità immobiliari rientranti in tale fattispecie;
- b) qualora con la deliberazione di approvazione delle aliquote venisse disposto l'azzeramento dell'aliquota su una o più tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 676 e 677 della legge 147/2007, sorgerebbe il diritto al rimborso del tributo non dovuto per i contribuenti interessati, con evidenti ripercussioni sulle previsioni di spesa del Bilancio di previsione 2014 e sulla gestione operativa delle attività del Servizio Tributi;

CONSIDERATO, altresì, che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) non può essere adottata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), stante l'obbligo di rispettare il vincolo relativa alla somma delle due aliquote per ciascuna tipologia di immobile, imposto dal comma 677 della legge 147/2013, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

DATO ATTO che, la determinazione della misura delle aliquote IMU è strettamente legata alla previsione generale delle entrate per l'anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione non può che essere contestuale all'approvazione del Bilancio di previsione per il 2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di approvazione del Regolamento I.U.C. per l'applicazione del tributo;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che:

- l'art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo;

- l'art. 31 – 1° comma – della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 aveva già fissato in via generale la data del 31 dicembre quale termine ultimo per gli adempimenti in questione;
- l'8° comma – dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l'anno 2002) il quale dispone che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali ... omissis ... nonché per l'approvare dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione”;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 che differiva al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2014 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che differiva al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2014 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2014 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO pertanto che è consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 31 luglio 2014 l'approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l'apporto di modifiche e/o variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse;

DATO ATTO che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi preventivamente all'approvazione del presente provvedimento e sono riportati a tergo e si intendono quindi inseriti ad ogni effetto nella presente deliberazione;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/00;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014;
- il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, come convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014;
- l'articolo unico – comma 169 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007);

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI DETERMINARE le aliquote dell'imposta Municipale Unica (I.U.C.) — Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, nella misura seguente:

- a) 0,00 (zero) per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze del soggetto passivo d'imposta, come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria;
- b) 0,00 (zero) per mille per le aree fabbricabili;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l'adozione di ogni atto conseguente il presente provvedimento;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale del Ente;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente delibera immediatamente esecutiva per l'urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Gandolfi Fernando
_____ F.to _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Bloise Cristina
_____ F.to _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In relazione al disposto dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, **SI APPONE** il visto di regolarità contabile **ATTESTANTE** la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bruno Toscano
_____ F.to _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00 in merito alla regolarità tecnico-amministrativo si esprime parere **favorevole**.

Il Responsabile del Servizio
_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 21/05/2014 per rimanervi _____ giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Bloise Cristina
_____ F.to _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva (*art. 134 del TUEL - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267*):

- per decorrenza dei termini – viene dichiarata immediatamente eseguibile
 trascorsi 10 giorni a decorrere dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Bloise Cristina
_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Bloise Cristina

=====